

*Ordine degli Avvocati di Salerno*

*25 novembre 2020, ore 15.00*

# **LA DIFESA PENALE IN CASSAZIONE**

**La deliberazione  
preliminare di ammissibilità**

# La deliberazione preliminare di ammissibilità dei ricorsi

Stretta interdipendenza tra:

- attività preliminare di ricognizione e di valutazione dei magistrati addetti agli Uffici-spoglio della Corte di cassazione ;
- prerogative dei Presidenti di Sezione titolari (**formazione dei ruoli** ed assegnazione dei fascicoli ai Collegi e ai relatori);
- funzione e funzionamento della Sez. 7 penale della S.C.

# Fonte normativa di riferimento: art. 610 c.p.p.

- Modificato nel 2001

( da L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, co. 2, lett. c),  
*recante "Interventi legislativi in materia di tutela della  
sicurezza dei cittadini"*)

**ISTITUZIONE SEZIONE (7) PER LE INAMMISSIBILITA'**

- Ulteriormente modificato nel 2017

( da L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 61 e 62, c.d. L.-  
Orlando )

**INTRODUZIONE PROCED. NON PARTECIP. "DE PLANO"**

# Ulteriore fonte di riferimento:

- Le “**tabelle**” della Corte di cassazione - 169-bis disp. att. c.p.p. (provvedimento organizzativo generale del Primo Presidente approvato dal C.S.M) - prevedono un **sub-procedimento** con oggetto l’esame preliminare dei ricorsi da parte di magistrati appositamente delegati dal Primo Presidente, costituenti il c.d. Ufficio-spoglio

(vigenti tabelle v. parr. nn. 49, 50, 51 e 56, pp. 34-36 e 42; N.B. ma l’ “Ufficio-spoglio” era previsto già prima della istituzione della Sez. 7, ante 2001))

# Principali “competenze interne” per materia

- Sez. 1** (omic. volont., mafia, terrorismo, tratta, schiavitù, armi ed esplosivi, discriminaz. razziale, esecuz. penale, sorveglianza, reati militari + **R. da 5**)
- Sez. 2** (delitti contro il patrimonio anche con violenza, rapina estorsione, ricettaz., riciclaggio, sequestro di persona scopo di estorsione + **R. da 6**)
- Sez. 3** (reati sessuali, prostituzione, pornografia, reati tributari, finanziari, doganali, tutte le contravvenzioni, 1/3 droga , compet. resid. + **R. da 4**)
- Sez. 4** (tutti i reati colposi, codice della strada, riparaz. ingiusta detenz. errore giudiz., gratuito patrocinio, liquidaz. ausiliari 1/3 droga, 1/3 furti + **R. da 3**)
- Sez. 5** (reati societari, fallimentari, elettor., falsità, ingiuria diffamaz., sequestro di persona semplice, violaz. domicilio, aborto, mutilaz. genit. + **R da 1**)
- Sez. 6** (pubblica amministrazione, tranne 323 c.p . ove connesso con urbanistica ed edilizia, r. contro l’amministrazione della giustizia, maltrattamenti in famiglia, estradizione, mandati di arresto europeo , 1/3 di droga + **R. da 2**)
- + criteri di connessione basati su gravità o su specializzazione NB**

# Sub-procedimento esame preliminare:

- **Cancelleria centrale** (registraz., copertina, attribuz. *provvisoria* alle Sezioni comp. per materia - da 1 a 6 -);
- **Ufficio-spoglio** Sezionale ( competenza per materia ), NON centralizzato : verifica “competenza interna”;
- Rilevazione di una causa di inammissibilità -----→ invio Sez. 7;
- NON rilevazione di causa di inammissibilità ----- > **1)** calcolo **prescrizione**; **2)** calcolo **scadenza termini custodia cautelare** (in ogni caso calcolate le sospensioni); **3)** verifica **rito applicabile** (4 opzioni: ud. pubblica 614 cpp.; ud. camerale partecipata 127 cpp.; ud. camer. NON partecipata 611 cpp.; *de plano*, artt. 610-591 cpp); **4)** attribuz. **valore ponderale** da 1 ad 8; -- > invio **Presid. Tit. Sez.** per fissaz. /assegnaz. Collegio /rel.

# Schede di spoglio – modelli cartacei usati per l'esame preliminare dei ricorsi

- 1) scheda per assegnazione alla Sezione competente per materia
- 2) scheda per inoltro del ricorso alla Sez. 7 (RINVIO) ; **ESTREMA SINTETICITA'** , *ratio*
- 3) scheda per avvio procedura “*de plano*” (sia Sez. competente per materia sia Sez. 7) – perché ?

## 610 c.p.p. PRIMA della istituzione della Sez. 7

Ai sensi dell'art. 610 c.p.p. vigente ante 2001, il Primo Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi alle SU o alle singole Sezioni ( co. 1); **il Procuratore generale può richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso** ( co. 4 ); *“Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. In quest'ultimo caso l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità [del P.G.], enunciando la causa dedotta”* (co. 5).

***N.B. prassi (di vario genere)***



# Istituzione Sezione 7 - anno 2001

- Ai sensi dell'art. 610, co. 1, c.p.p., come modificato nel 2001 (L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, co. 2, lett. c):
- *INCIPIT - "Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad **apposita Sezione**"* (co. 1, primo periodo), il cui presidente fissa udienza camerale non partecipata ex art. 611 c.p.p.;
- *è soppressa l'iniziativa del Procuratore generale;*
- *"L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata" \** (co. 1, terzultimo periodo);
- *"Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al Presidente della Corte"* (co. 1, ult. per.)

# Dopo la “L. Orlando” 2017

All’art. 610, si aggiunge un comma 5-*bis*, che introduce la inammissibilità da dichiararsi “*de plano*” (e ciò sia nella Sezione competente per il merito che in Sez. 7).

Quanto ai casi, si opera mediante richiamo – parziale – all’art. 591 c.p.p. ed alle sentenza di applicazione di pena (ove i motivi non deducibili) e di “patteggiamento in appello”

Risultato: ORDINANZA di inammissibilità SENZA NESSUN AVVISO PREVENTIVO (come unica “salvezza” è ammesso ricorso straordinario per errore materiale o di fatto *ex art. 625-bis c.p.p.*: art. 610, co 5-*bis*, ult. per.)

# Casi di inammissibilità “de plano” :

- Impugnazione da parte di soggetto non legittimato (imputato personalmente, avvocato non cassazionista, difensore senza procura spec.)
- avverso provvedimento non impugnabile (es. ammiss. prove, rinvio a giudizio)\*
- ricorso straordinario privo di requisiti (art. 625-*bis*, co. 4, c.p.p.)
- mancato rispetto delle disposizioni su requisiti di forma, termini, spedizione dell'atto
- rinuncia all'impugnazione
- 599-*bis* cpp (ove non vi siano le condizioni per l'accoglimento del ricorso)
- 444 c.p.p., ove motivi non deducibili (art. 448, comma 2-*bis*: espressione della **volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza** qui **N.B.** Sez. U del 26/09/2019 - ammissibile, *anche in caso di applicazione di pena su richiesta*, il ricorso per cassazione con riferimento alle **misure di sicurezza, personali o patrimoniali (es. CONFISCA)** e, *anche in caso di applicazione di pena su richiesta*, il ricorso con oggetto **l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (es. SOSPENSIONE, REVOCA PATENTE)**)

# I 3 tipi di schede-spoglio

- *De plano*
- Alla Sez. 7
- Alla Sez. 4

FUNZIONAMENTO Sez. 7 – primo periodo di applicazione (decreto 2 aprile 2001 Primo Pres. Cassaz. Andrea Vela – prima della pubblicazione della legge 26/3/2001 in G.U. 19/4/2011 – poi potenziamento Primo Pres. N. Marvulli)

- **Scelta tra 3 opzioni (1.in via esclusiva; 2.tutte le 6 sez. a turno; 3.in doppia assegnazione)**
- **Sez. dotata – sì - di una Cancelleria ma priva di un proprio organico di magistrati assegnati in via esclusiva ( con la partecipazione iniziale di 2 presidenti e di 36 consiglieri provenienti da tutte le Sezioni, assegnati in “*doppia assegnazione*” come per S.U.)**
- *Modello dei “cameroni” monotematici già esistente*
- **Partenza, comunque, senza arretrato...**

**Sez. 7 – ulteriore periodo e sino ad oggi  
permane la formula organizzativa di una Sezione dotata di una Cancelleria  
ma priva di un proprio organico di magistrati assegnati in via esclusiva**

- Prevalgono nel tempo criteri di efficienza (o *efficientismo*) e di specializzazione
- Ogni Collegio della Sez. 7 è composto solo da magistrati della stessa Sez. (vi è una “*Settima di Prima*”, una “*S. di Seconda*”, una di Terza, una di Quarta, una di Quinta ed una di Sesta), non “misti”
- Si giunge a “portare” all’ud. sino a 40-50 fascicoli a relatore (tot. 160-200; 180 secondo le tabelle)
- Permane il contraddittorio puramente cartolare
- Si sono poste **5 questioni...**

## **D. 1** - Anche i componenti dell'Ufficio-spoglio possono fare parte della Sez. 7 ? Posizioni:

- **Sì, anzi è preferibile**, per A. Nappi (*“La politica riscopre la Corte di cassazione”*, in *Cass. pen.*, 2002, n. 618.1, p. 1920)
- **Meglio di no, per A.N.M.**, Associaz. Naz. Magistrati, Sez. Corte di cassazione, parere *“Sulla istituzione della Sezione per l'esame della inammissibilità dei ricorsi”* (allegato sub lett. B a: G. Canzio, *“L'istituzione della Settima Sezione penale per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione”*, in *Foro It.*, 2001, V, 162 ss.) e per **G.Silvestri, G. Canzio**, *“Commento all'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128”*, in *“Cod. proc. pen. ipertestuale”*, a cura di A. Gaito, App., Utet, Torino, 2001, p. 3539.

**Soluzione:** (Sez. 6, ord. n. 20685 del 13/05/2016, Pres. Conti, Est. Fidelbo, ric. Pigionanti, Rv. 266943; in *Foro It.*, 2016, f. 9, II, p. 477, con nota di G.M.Baccari “Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, giudizio di cassazione, pregressa attività di spoglio del ricorso”; e in *Arch. Pen.*, 2016, n. 2, p. 1, con nota di A. Remelli, “L'imparzialità del magistrato “spogliatore” che componga il collegio della sezione-filtro: una soluzione interpretativa nel solco della giurisprudenza costituzionale”:

«Nel giudizio di cassazione, **non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen.**, e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, **l'attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen.**, a cui quello stesso ricorso venga assegnato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che non sussiste incompatibilità nell'ambito di una [1] **stessa fase procedimentale** quale, appunto, il procedimento che inizia con l'esame preliminare degli "spogliatori", che comporta una [2] **valutazione provvisoria**, e che prosegue con l'eventuale assegnazione alla sezione settima, la quale, [3] **mantenendo intatto ogni potere di valutazione**, rimetterà gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria, ove non venga dichiarata l'inammissibilità)»



**D. 2 -** La indicazione nella scheda di spoglio ad opera del magistrato delegato dal Primo Presidente di una o più possibili cause di inammissibilità vale a delimitare, in qualche modo, il “terreno di gioco” oppure no e creare, in qualche misura, una forma di “affidamento” circa la esaustività della valutazione nella proposta ?

Casistica:

**OMESSA ENUNCIAZIONE** nell’avviso comunicato dalla Cancelleria della causa di inammissibilità rilevata nella preliminare fase di esame e spoglio dal magistrato delegato dal Primo Presidente

ovvero:

**ERRATA (*ex post*) ENUNCIAZIONE** della causa di rilevata inammissibilità

# Soluzione (**omessa enunciazione**):

«*Nel giudizio di cassazione l'omessa enunciazione, nell'avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., della causa d'inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte, non dà luogo ad alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al novero di quelle previste dall'art. 178, lett. c)- stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d'intervento dell'imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall'avviso dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicitarsi mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la **presentazione di motivi nuovi o memorie***» (Sez. 1, n. 39140 del 08/10/2008, Pres. Silvestri, Est. Cassano, ric. Pesce, Rv. 241149; in termini v. Sez. 6, n. 25679 del 09/01/2003, Stara, Rv. 225862; già prima della introduzione della Sez. 7, quando l'iniziativa era del P.G., nello stesso senso v. Sez. 1, n. 102 del 12/01/1994, Passaniti ed altro, Rv. 190797, e Sez. 6, n. 1856 del 27/04/1994, Anzalone, Rv. 199027) ---- > **MERA IRREGOLARITA'**.

# Soluzione ( **ERRATA enunciazione** ):

«L'errata enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. C, cod. proc. pen., poichè l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla **possibilità di esaminare gli atti** depositati in cancelleria e di presentare **motivi nuovi o memorie illustrative**)» (Sez. 7, ord. n. 25817 del 17/05/2016, Pres. Novik, Est. Boni, ric. Rasizzi Scalora, Rv. 267537: **rilevata – erroneamente – non iscrizione del difensore nell'abo dei cassazionisti / memoria di precisazione dell'avvocato/ m. giudicato comunque aspecifico**; in motivazione **si esclude che “la valutazione dell'ufficio spoglio [abbia] il significato di contestazione formale della causa di inammissibilità del ricorso” )**

# *Per “tirare le fila” del ragionamento sinora svolto:*

- Estrema stringatezza e sinteticità -----  
-----→ *coerenti* con la provvisorietà e  
**reversibilità** della valutazione dell’Ufficio-  
spoglio, *purchè non si operi un mero avallo*  
(NO “forza di prevenzione”; in ogni caso  
valutazione endofasica; ricorso al  
contraddittorio cartolare  
(omessa ed **erronea** indicazione -→ **elusione del  
contraddittorio ?** Marafioti, p.98, Remelli, p.5)

**D. 3** - La Sez. 7 può solo limitarsi alla duplice alternativa tra pronunciare la inammissibilità o restituire gli atti *ovvero* può/deve adottare altre soluzioni ?

*«In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all'art. **129** cod. proc. pen.»* (Sez. 7, n. 48054 del **16/11/2011**, **Pres. Brusco, Est. Montagni, ric. Moglo**, Rv. 251589; uno dei capi di accusa era oggetto di ***abolitio criminis*** ----→ ASR parz. + rig.)

[ **Nello stesso senso della richiamata sent.** di Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Pres. Brusco, Est. Montagni, ric. Moglo, Rv. 251589 v. già:

**IN TERMINI** - Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, Pres. Rossi, Est. Franco, ric. Boujlaib, Rv. 239956, in “Cass. pen.”, 2009, n. 918, p. 2006

(in motivazione si fa riferimento all’art. 129 c.p.p. non solo quanto al *fatto non più previsto dalla legge come reato* ma anche alla *estinzione del reato per morte dell’imputato o per remissione di querela*)

V. già in precedenza, immediatamente dopo l'istituzione della Sez. 7, n. 41752 del 16/10/2001, Pres. Morelli, Est. Marasca, ric. Bastianelli, Rv. 220644 (in "Cass. pen.", 2002, n. 1270, p. 3786):

*«Il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. - secondo il quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste... lo dichiara d'ufficio con sentenza - si applica anche in sede di giudizio di legittimità competente per i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 128, trattandosi di stato del processo rilevante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 129 cod. proc. pen. e spettando al Collegio "plena cognitio" del processo stesso» (proc. per **ingiuria**, con **penetrante valutazione di merito** in motivazione ed **ASR** con la formula "perché il fatto non sussiste")* ]<sup>23</sup>

# Precisazione:

- La possibilità di emettere da parte della Sez. 7, oltre a “fisiologiche” ordinanze di inammissibilità, sentenze di annullamento con rinvio per improcedibilità dell’azione penale, per estinzione del reato per morte dell’imputato, per remissione di querela, per prescrizione (senza p.c.), per *abolitio criminis* o dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice, oltre che ex art. 620, lett. I, cpp (“*rinvio superfluo*”), è stata espressamente recepita nelle “Tabelle” (ora par. n. 46, p. 42)



✦ Inoltre: ricorso avverso rigetto del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva – proc. inviato a Sez. 7 che rileva nullità assoluta ( **riserva del giud. monocr. sciolta dal Collegio** )

*«In tema di ricorso per cassazione, la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento delle nullità assolute in rito non può subire limiti applicativi per effetto dell'assegnazione presidenziale del ricorso alla sezione competente ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., la quale, in dipendenza del rilievo di nullità del tipo anzidetto può adottare sentenza di annullamento senza rinvio, **evitando** così l'inutile **aggravio dei ruoli** e l'ingiustificato allungamento dei tempi di definizione che determinerebbe la restituzione del ricorso alla sezione di provenienza»* (Sez. 7, n. 20338 del 08/10/2015, dep. 2016, Pres. Vecchio, Est. Cavallo, ric. Ferrante, Rv. 268245 - **ASR e restituz. atti**)

**D. 4 – Quale rimedio avverso eventuali errori procedurali nell'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Sez. 7 ?**

*«In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. cod. proc. pen., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione» (Sez. 1, n. 35432 del 21/09/2006, Cinque, Rv. 234899 – **errore percettiv**, ric. straord. errore materiale o di fatto)*

**D. 5- Una volta che la Sez. 7 abbia restituito gli atti ed il processo sia pervenuto alla Sez. competente per materia, è preclusa o meno una declaratoria di inammissibilità ?**

*In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, qualora la sezione indicata dall'art. 610 cod. proc. pen. non dichiari l'inammissibilità del ricorso, e quest'ultimo venga perciò assegnato dal Presidente della Corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento» (Sez. 6, n. 1073 del 08/10/2015, dep. 2016, Pres. Conti, Est. Citterio, P.O. in proc. Cirino ed altri, Rv. 266727) **Contra**: IACOVIELLO, *Giudizio di cassaz.*, pp.659-660*

# Il “test di ammissibilità” (F.M.Iacoviello diverso da “*test di fondatezza*”)

- Dall’art. 581 c.p.p. si ricavano - esplicitamente e implicitamente - i contenuti del “test” di ammissibilità:
- **Specificità** (chiarezza, non genericità, non “copia e incolla” dell’appello, pertinenza e *confronto effettivo* e puntuale con il provvedimento impugnato)
- **Non novità** ( tranne le eccezioni di cui all’art. 609 co 2 cpp – questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado e che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello )
- **Decisività *in tesi*** ( prova di resistenza )
- **Autosufficienza** ( mutuato da giurisprudenza civ. ) – onere di **allegazione materiale**, di **trascrizione all’interno dell’impugnazione** o, quantomeno, di puntuale indicazione del contenuto dell’atto e della collocazione dello stesso nel fascicolo, onde agevolare l’eventuale verifica

**“L’atto di impugnazione ... andrebbe scritto come fosse una sentenza del giudice di legittimità – ma dal punto di vista del ricorrente – con piena aderenza alla decisione impugnata e con riferimento alle informazioni fattuali e alle argomentazioni in essa utilizzate, sviluppando un nuovo percorso logico sulla base di esse”**

# Inammissibilità per “*manifesta infondatezza*”

- Posizione del problema: **l’inammissibilità** – anche – per manifesta infondatezza **non consente di formarsi un valido rapporto di impugnazione** (Sez. U, 22/11/2000, *De Luca*; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, *Ricci*) ---→ NO PRESCRIZ.
- RINVIO ad AA.VV., “*Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del convegno di Roma 19-20 maggio 2017*”, a cura dell’osservatorio dell’Unione delle camere penali, Milano, Giuffrè, 2018 (contributi, tra gli altri, dei proff. Spangher, Ferrua, Mazza)
- AA.VV. “*La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità. Atti del convegno*”, di Roma del 27-29 settembre 2012, a cura dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, Giuffrè, 2014 (contributi, tra gli altri, dei Proff. Ferrua, Giarda, Spangher, Coppi, Siracusano, Chiavario, Amodio, Lozzi, Pansini; Presid. Lupo, Canzio )
- **PROBLEMA CULTURALE: la *manifesta infondatezza* per contrasto con interpretazione giurisprudenziale consolidata ?**

# Ricorso per cassazione e PROTOCOLLI

Ampia diffusione dei “protocolli”

- **Vero significato** del ricorso al protocollo tra CNF e Corte di cassazione: **facile individuazione da parte dei giudici e delle altre parti** **posizione di un tema** + svolgimento degli **argomenti a favore o contro una certa tesi**

(al di là dell’impiego della *veste grafica* suggerita...)

*Il rispetto del protocollo garantisce o meno il superamento del primo vaglio di ammissibilità ?*

# Emergenza “corona-virus” e PROTOCOLLI (9 aprile 2020)

Impiego della posta elettronica certificata:

- giurisprudenza di legittimità consolidata  
(a mero titolo di esempio, Sez. 4, n. 52092 del  
27/11/2019, P.G. Trib. Aquila in proc. Vlad Costel,  
Rv. 277906 ) **pec solo “in uscita” dalle Cancellerie**
- POI, Sez. 1, n. 32566 del 3/11/2020
- Implicazioni e **sviluppi futuri** (memorie, motivi  
nuovi, richieste)

# Emergenza coronavirus e sospensione della prescrizione (decr. “cura Italia” etc.)

- In genere: legittimità costituzionale della sospensione retroattiva della prescrizione dal 17 marzo per fatti precedenti (Prof. Gatta) questione sollevata da Trib. SI, Spoleto e Roma **-NON FONDATA C. Cost. 18-11-20**
- In Cassaz., la tendenziale “**611zzazione**” (!) delle udienze pubbl. e camerale partecipate, ove non richiesta di parte
- Il giudizio di legittimità – il rinvio dei processi “pendenti e pervenuti” con sospensione della prescrizione, da fissarsi entro il 31 dicembre 2020 ovvero...
- Periodi **9 marzo** – 15 aprile – **11 maggio** – 31 luglio (ovvero 30 giugno) tot. 64 gg. di sospensione



# Bibliografia essenziale:

- AA.VV., *“Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del convegno di Roma 19-20 maggio 2017”*, a cura dell’osservatorio dell’Unione delle Camere penali, Milano, Giuffrè, 2018;
- AA.VV. *“La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità. Atti del convegno”*, di Roma del 27-29 settembre 2012, a cura dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, Giuffrè, 2014;
- G.M.Baccari *“Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, giudizio di cassazione, pregressa attività di spoglio del ricorso”*, nota a Sez. 6, ord. n. 20685 del 13/05/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in *Foro It.*, 2016, f. 9, II, pp. 477 ss.;
- A.Remelli, *“L’imparzialità del magistrato “spogliatore” che componga il collegio della sezione-filtro: una soluzione interpretativa nel solco della giurisprudenza costituzionale”*, nota a Sez. 6, ord. n. 20685 del 13/05/2016, Pigionanti, in *Arch. Pen.*, 2016, n. 2, pp. 1 ss.;
- A.M.Siagura, *“Art. 610 c.p.p.”*, in *“Codice di procedura penale commentato”* a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2012, pp. 3737 ss;
- F.M.Iacoviello, *“Giudizio di cassazione”*, in *“Trattato di procedura penale”* a cura di G.Spangher, Torino, Utet, 2009, vol. 5 “Le impugnazioni, p. 627 ss.;
- L. Marafioti, *“Selezione dei ricorsi penali e verifica d’inammissibilità”*, Torino, Giappichelli, 2004;
- A.Nappi, *“La politica riscopre la Corte di cassazione”*, in *Cass. pen.*, 2002, n. 618.1, pp. 1920 ss.;
- G. Canzio, *“L’istituzione della Settima Sezione penale per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione”*, in *Foro It.*, 2001, V, pp. 162 ss.;
- G.Silvestri, G. Canzio, *“Commento all’art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128”*, in *“Cod. proc. pen. ipertestuale”* a cura di A. Gaito, App., Utet, Torino, 2001, pp. 3532 ss.